



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale **Con immediata esecuzione**

COPIA

N. 57 del registro

Data 30 novembre 2015

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in c/da Tramontana- Ditta Engel Antonino e Vitrano Filippo.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 20:30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Romano Vincenzo	Assente
3) Cocchiara Agostino	Assente	13) Sanci Pietro	Presente
4) Coniglio Antonio	Presente	14) Strano Giusto	Presente
5) Cusimano Marika	Assente	15) Sucato Francesca	Assente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) Ferraro Elisabetta	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) La Barbera Francesco	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10)Lo Gerfo Giusto	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia d'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 5 Lavori Pubblici Manutenzioni

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici Manutenzioni

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in c/da Tramontana- Ditta Engel Antonino e Vitrano Filippo.

Data: 11/11/2015

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 11/11/2015

**Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici
Manutenzioni**

f.to:geom. R. Raffa

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 11.11.2015

Il Responsabile dell'Area 2"Economico-finanziaria"

f.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 363 del 07/12/1999, veniva approvato il progetto, redatto dall'Ing. Carmelo Lo Franco, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale";
- Che l'opera veniva interamente finanziata con un mutuo di € 1.549.370,70 concesso dalla Cassa depositi e Prestiti S.p.A. in data 28/03/2000 posizione n. 4339871;
- Che con provvedimento del Responsabile dell'Area VII n. 1292/122/VII del 31/12/2002, esecutivo ai sensi di legge, veniva nuovamente approvato il progetto, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale" adeguato alla nuova normativa introdotta con la L.R. 7/2002 e contestualmente, le opere in progetto venivano dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenti;
- Che in data 04/04/2003, veniva pubblicato nella G.U.R.S. parte II e III n. 14, avviso di avvenuto deposito degli atti espropriativi, come previsto dall'art. 10 della L. 865/71 e dall'art. 9 della L.R. 30/04/1991 n. 10, ed in tale fase non venivano presentate osservazioni;
- Che con Ordinanza del Coordinatore dell'U.T.C. n. 8 del 04.02.2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 2359/1865 e dell'art. 20 della L. 865/71 e s.m.i. veniva ordinata l'occupazione temporanea e di urgenza a favore del Comune di Misilmeri degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che con avviso del 13/04/2004, notificato nei modi e nei termini di legge, le ditte espropriande venivano avvertite che il tecnico incaricato, Ing. Carmelo Lo Franco, in data 03/05/2004, avrebbe proceduto all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dei verbali sullo stato di consistenza degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che in data 03.05.2004, l'Ing. Carmelo Lo Franco, in rappresentanza e per conto del Comune di Misilmeri, prendeva possesso dei terreni di proprietà delle ditte indicate nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Che con determina del Responsabile dell'Area IV n. 24/A IV del 21/04/2011, venivano determinate le indennità provvisorie di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Che con determina del Responsabile dell'Area IV n. 25/A IV del 02/05/2011, venivano determinate le indennità definitive di espropriazione, di cessione volontaria, di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Che con ricorso in appello, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 17/11/2011, i coniugi Engel Antonino nato a Misilmeri il 20/09/1944 e Vitrano Filippa nata a Misilmeri il 02/12/1952 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rocco Chinnici e Domenico Chinnici, chiamavano a comparire il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo chiedendo la

rideterminazione delle indennità di esproprio, determinate dal Comune di Misilmeri in € 3.439,23, per un importo non inferiore ad € 62.265,63;

Che con sentenza n. 1595/14 depositata il 08/10/2014, la Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile:

- determinava l'indennità di espropriazione per il terreno di proprietà di Engel Antonino e Vitrano Filippa, in € 42.810,42;
- ordinava al Comune di Misilmeri di depositare tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già versato per lo stesso titolo, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
- condannava il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, pari ad € 3.750,00;
- poneva a carico di questo Ente le spese di consulenza;

Che in data 05/11/2014 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Misilmeri;

Che in data 27/11/2014, l'Ufficio legale preposto alla gestione dei contenziosi riguardanti le pratiche di esproprio, presa visione della relazione dell'Avv. Giuseppe Azzaretto, difensore del Comune di Misilmeri, del 25/11/2014, condivideva pianamente le valutazioni espresse dal precitato difensore, che riteneva vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, n. 1595/14;

Che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia numero di registro generale 1052 del 2015, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 16.03.2015, i coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa rappresentati e difesi dall'Avv.to Domenico Chinnici, ricorrevano contro il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1595/2014 della Corte d'Appello di Palermo;

Che con Sentenza n. 1622/15 depositata il 03/07/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda:

- dichiarava l'obbligo del Comune di Misilmeri di dare esecuzione alla sentenza n. 1595/14 della Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile, mediante pagamento delle somme ivi indicate e costituenti oggetto di condanna, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte;
- nominava, per le ipotesi di ulteriore inerzia, commissario ad acta il segretario del Comune di Godrano;
- fissava la penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett e) codice procedura amministrativa, in una somma pari allo 0,50% di quanto dovuto per ogni mese, o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, di ulteriore ritardo;
- poneva il compenso per il commissario ad acta a carico del Comune di Misilmeri;
- condannava il Comune di Misilmeri alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge.

Che in data 06/07/2015 la predetta sentenza n. 1622/15, munita di deposito in segreteria del 03.07.2015, veniva notificata al Comune di Misilmeri, a mezzo di posta elettronica;

- Che al fine di ottemperare a quanto ordinato dal T.A.R. di Palermo, si provvedeva preliminarmente ad una verifica nel quadro economico di spesa del progetto di che trattasi delle somme a disposizione per indennità di esproprio pari ad € 9.086,13;
- Che a seguito di riscontro contabile effettuato sul competente impegno di spesa, si accertava che lo stesso (Cap. Peg. 3390 - Approvazione progetto lavori realizzazione serbatoio idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale) presentava un residuo pari ad € 183.788,78;
- Che con propria determinazione n. 187/A5 del 02.09.2015, avente per oggetto: "Anticipazione liquidazione indennità definitiva di esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in C.da Tramontana", in acconto alle somme dovute a seguito di Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, si pagava ai coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, l'indennità di € 3.364,42 per l'esproprio delle particelle 979 e 1542 del foglio 27 e per l'asservimento della quota parte delle particelle 984 e 1511 del foglio 27;
- Che pertanto, al fine di ottemperare a quanto statuito dai predetti atti giurisdizionali, si determinava di avviare il procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da sottoporre al competente Organo Consiliare;

PRESO ATTO:

- Che il debito di questo Ente nei confronti dei coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, quale risultante dalla sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, al netto delle somme anticipate con determina n. 187/A5 del 02.09.2015, ammonta a complessivi € 53.005,07 comprensiva di interessi legali e penali di mora ex art. 114 del Codice del Processo Amministrativo calcolati al 31.12.2015 (*€ 55.195,58 - € 3.364,42 + € 42.810,42 x 0,5% x 5 mesi + interessi legali*).

OSSERVATO:

- che a mente dell'art.193 comma 2 del D.Lgs. 267/00, l'Organo Consiliare deve provvedere all'adozione di una deliberazione per il riconoscimento del debito *de quo* ed individuare i provvedimenti necessari per il ripiano del debito in questione;
- che a mente dell'art.193 comma 3 del D.Lgs. 267/00, ai fini del ripiano del debito in questione, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (art.193 comma 3 del T.U.el.), dando altresì atto che ove non ponga provvedimenti in tal senso, l'Ente può fare ricorso, in base a specifica prescrizione consiliare, a mutui (art.202 del T.U.el.) ovvero utilizzare l'avanzo di amministrazione ancorché presunto (art.187 del T.U.E.I.);

RILEVATI i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito in questione e provvedere alla copertura finanziaria dello stesso, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e con le precisazioni di cui sopra;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.53 del R.D. 12.07.34 n.1214;

VISTO il D.L.vo n.267/00 nel testo modificato e recepito nella Regione Sicilia;

Propone Al Consiglio Comunale

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n. 10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio promanante dalla Sentenza n. 1622/15 del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, che si allega alla presente proposta sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa, nei confronti dei coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, quali risultanti dal sopra citato provvedimento giurisdizionale e dagli atti tecnico-contabili, pari a complessivi € 53.005,07 comprensiva di interessi legali e penalità di mora ex art. 114 del Codice del Processo Amministrativo calcolati al 31.12.2015;

2) di fare fronte alla spesa derivante del presente atto e ammontante a complessivi € 53.005,07 oltre interessi legali e penalità di mora calcolati al 31.12.2015 con imputazione al CAP 1097 dello schema di bilancio approvato dalla Giunta comunale con atto n. 84 del 6/11/2015 ;

3) di dare atto che, una volta riconosciuto il predetto debito, verrà data definitiva esecuzione alla Sentenza n. 1622/15 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, con disposizione di pagamento nei confronti dei coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa;

4) di trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda e al Segretario Generale del Comune di Godrano, nominato Commissario ad acta con Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15.

5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il Proponente
f.to:geom. Rosolino Raffa

Il **Presidente** pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 all'odg avente ad oggetto:«Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in c/da Tramontana- Ditta Engel Antonino e Vitrano Filippo».

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in c/da Tramontana- Ditta Engel Antonino e Vitrano Filippo», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott., responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso in data 26.11.2015 dall'Organo di Revisione sul debito fuori bilancio della Ditta Engel Antonino-Vitrano Filippo;

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, che ha dato il seguente risultato:

Presenti	17
Votanti	17
Voti favorevoli	17

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in seguito all'esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in c/da Tramontana- Ditta Engel Antonino e Vitrano Filippo », il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Successivamente su proposta dell'ufficio competente, con successiva votazione con **17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti**, espressi per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

Il Consiglio Comunale

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to: sig. Pietro Sanci

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 30.11.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 03.12.2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 03.12.2015 al 18.12.2015

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Defissa il 19.12.2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 03.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
